

Il decreto fiscale del 23.10.2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, in vigore dal 19.12.2018 è stato convertito nella L. n. 136/2018.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento che quest’anno ha introdotto novità non sempre di facile comprensione ed applicazione.

Con questa circolare abbiamo cercato di semplificare un’informazione di non facile comprensione.

Siamo comunque come sempre a vostra disposizione per ogni chiarimento

OBBLIGHI CONTABILI

Emissione delle fatture

La fattura deve contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

La fattura immediata è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1.07.2019.

Registrazione delle fatture emesse

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Le fatture per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (triangolazioni nazionali), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Registrazione degli acquisti

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture emesse a norma dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, senza l'obbligo di numerarle progressivamente anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

Proroga meccanismo dell'inversione contabile

Il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni effettuate fino al 30.06.2022 (anziché 31.12.2018) in relazione:

- alle cessioni di **apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre** di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative (art. 21 Tariffa annessa al Dpr 641/1972);
- alle **cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop**, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 3 Direttiva 2003/87/CE);
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- alle cessioni di gas.

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

- A decorrere dal 1.01.2020 i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.
- Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018.
- Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere previsti specifici esoneri da tali adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata.
- Le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate effettuate nelle zone individuate con decreto ministeriale possono essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, nonché con l'osservanza delle relative discipline.
- I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo citato mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali. Con decreto sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione.
- Negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel mod. F24. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
- A decorrere dal 19.12.2018, la deroga di tenuta con sistemi elettronici dei registri senza trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge si applica anche ai registri dei corrispettivi.
- Anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dal 1.01.2020, opera la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento di cui agli artt. 57 D.P.R. 633/1972 e 43 D.P.R. 600/1973.
- Per i soggetti in contabilità semplificata, che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica delle operazioni Iva, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva, fatta salva la tenuta del registro in cui annotano cronologicamente i ricavi percepiti (registro degli incassi di cui all'art. 18, c. 2 D.P.R. 600/1973). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

CONDONI, SANATORIE E ROTTAMAZIONI

Numerosi sono le normative che riguardano:

- *la rottamazione delle cartelle esattoriali,*
- *la definizione agevolata dei contenziosi pendenti, dei verbali di contestazioni e degli accertamenti*
- *la definizione degli accertamenti per le imposte di consumo*
- *estinzione delle cartelle esattoriali inferiori a 1000 euro*

Chi avesse problematica in questi settori è pregato di contattarci direttamente al fine di valutare la possibilità e la convenienza a definire il suo caso.

Sanatoria irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento della somma dovuta è eseguito in 2 rate di pari importo entro il 31.05.2019 e il 2.03.2020.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Con riferimento alle violazioni commesse fino al 31.12.2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di notifica degli atti di contestazione o dell'atto di irrogazione (art. 20, c. 1 D.Lgs. 472/1997) sono prorogati di 2 anni (31.12 del 7° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi).

Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater D.L. 167/1990.

La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19.12.2018.

BONUS FISCALI

Proroga dei bonus fiscali

La legge di Bilancio 2019 ha prorogato, con le medesime regole e le stesse percentuali di detrazione, i benefici fiscali della ristrutturazione, della riqualificazione energetica, dell'acquisto di arredi (bonus mobili), della sistemazione a verde di giardini e balconi (bonus verde) e degli interventi antisismici.

Tra i nuovi obblighi, vi è l'obbligo di comunicazione all'Enea dei dati sui lavori di risparmio energetico "generici", agevolati dal bonus edilizio del 50%. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dal collaudo o dalla fine dei lavori (per le opere concluse dal 1.1.2018 al 21.11.2018 la scadenza è il 19.02.2019). La compilazione è gestibile con il fai-da-te (più facilmente rispetto a quella dell'ecobonus), ma si tratta di un ulteriore adempimento che va ad aggiungersi alla comunicazione all'Asl (nei casi previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri).

Deducibilità dell'IMU da parte di imprese e professionisti

La legge di Bilancio 2019 prevede l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dell'Imu versata dalle imprese e dai professionisti sugli immobili strumentali. Tali immobili devono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte, della professione o dell'impresa. Di conseguenza, si tratta degli immobili strumentali per natura o per destinazione; sono esclusi quindi gli immobili patrimonio e gli immobili merce.

Sgravio contributivo per imprese che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza

La bozza del decreto legge sull'attuazione del reddito di cittadinanza, che dovrebbe interessare una platea di 1,7 nuclei famigliari (pari a 4,9 milioni di persone) prevede una durata del beneficio per 18 mesi, rinnovabili di ulteriori 18 mesi.

Il datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato un beneficiario del reddito di cittadinanza, ha uno sgravio contributivo da 5 mensilità (6 per donne e soggetti svantaggiati) a 18, per un valore mensile massimo di 780 euro sotto forma di sgravio contributivo.

Di seguito un esempio per capire il meccanismo.

Tizio assume Caio nella sua azienda. Caio è single e vive in affitto, quindi percepisce 780 euro al mese di reddito di cittadinanza. Fino al momento dell'assunzione Caio aveva già ricevuto 780 euro al mese di reddito di cittadinanza. Pertanto, lo sgravio contributivo per l'azienda di Tizio sarà $(18 \text{ mesi} - 2 \text{ mesi}) \times 780 \text{ euro} = 12.480 \text{ euro}$.

Obbligo degli scontrini telematici

- A decorrere dal 1.01.2020 i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.
- Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018.
- Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere previsti specifici esoneri da tali adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata.
- Le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate effettuate nelle zone individuate con decreto ministeriale possono essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, nonché con l'osservanza delle relative discipline.
- I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo citato mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni

per finalità istituzionali. Con decreto sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione.

- Negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel mod. F24. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
- A decorrere dal 19.12.2018, la deroga di tenuta con sistemi elettronici dei registri senza trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge si applica anche ai registri dei corrispettivi.
- Anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dal 1.01.2020, opera la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento di cui agli artt. 57 D.P.R. 633/1972 e 43 D.P.R. 600/1973.
- Per i soggetti in contabilità semplificata, che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica delle operazioni Iva, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva, fatta salva la tenuta del registro in cui annotano cronologicamente i ricavi percepiti (registro degli incassi di cui all'art. 18, c. 2 D.P.R. 600/1973). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.